

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2501

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONFIETTI e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2003

—————

Servizi di ordine e sicurezza pubblica a pagamento
in occasione di manifestazioni

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sempre più ampio è lo spiegamento delle forze dell'ordine a cui ormai abitualmente si deve far ricorso in occasioni di manifestazioni sportive che raccolgono un grande numero di spettatori e, come se ciò non bastasse, molto spesso la presenza delle forze dell'ordine è addirittura inferiore alle reali necessità di tutela dell'ordine pubblico che eventi ad elevato rischio di incidenti e scontri presentano.

Se si pensa che secondo dati abbastanza approssimativi ma attendibili, il solo campionato di calcio porta ad una spesa annua di oltre 40 milioni di euro e che sono molte altre le manifestazioni a fini di lucro che impiegano notevoli spiegamenti di forze dell'ordine, si deve affrontare il problema di un coinvolgimento degli organizzatori.

Questa soluzione presenta vantaggi sotto un triplice profilo: responsabilizzerebbe le società sportive che ospitano gli eventi, eviterebbe che gli enormi costi sociali di questi servizi di vigilanza siano interamente addossati alle finanze dello Stato e permetterebbe finalmente di riconoscere ai singoli tutori dell'ordine, impegnati in occasione delle manifestazioni sportive più importanti, un aumento delle somme stanziare per il pagamento degli straordinari, che possa compensare i rischi per l'incolumità personale insiti nei servizi prestati in occasione di tali manifestazioni.

Al fine tuttavia di non penalizzare tutti quegli eventi che, per l'esiguo numero di partecipanti e spettatori, soffrirebbero le conseguenze di tale provvedimento, si stabilisce che il pagamento dei servizi di vigilanza debba essere previsto per le sole manifestazioni sportive il cui numero di presenze oltrepassi la soglia delle 10.000.

Questo al fine di non colpire manifestazioni «minori» che invece avrebbero bisogno di forme di sostegno.

Si pensa che questa proposta nel suo spirito possa essere equiparata alla legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento». Tale provvedimento legislativo dispone che siano effettuati a pagamento, tra gli altri, «i servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi» (articolo 1).

La previsione in un provvedimento legislativo che taluni servizi delle forze dell'ordine, finalizzati al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, siano svolti dietro pagamento di una tariffa non sembra pertanto poter sollevare obiezioni di contrasto con l'ordinamento; e ciò pur considerando che tali servizi sono istituzionalmente propri delle forze di polizia le quali, a norma di legge, perseguono i «fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» (articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»): proprio sulla scorta dell'esempio della normativa concernente i vigili del fuoco, sopra richiamata, può infatti ritenersi conforme all'ordinamento una previsione in questo senso. Va d'altronde ricordato che nella scienza delle finanze le figure delle tariffe e delle tasse si distinguono dalle imposte proprio perché è presente un legame corrispettivo - rispettivamente più e meno forte - con una prestazione di servizio pubblico *ad personam* (tariffe di trasporto pubblico, tasse scolastiche).

Con riferimento alla determinazione delle tariffe per i servizi di vigilanza resi in occasioni di manifestazioni sportive viene deman- dato ad un decreto ministeriale del Ministro dell'interno, massimo organo preposto alla

vigilanza e alla tutela dell'ordine pubblico, adottato di concerto con il Ministro della di- fesa e il Ministro dell'economia e delle fi- nanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Servizi di ordine e sicurezza pubblica
a pagamento)*

1. I servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive con pubblico pagante, sono effettuati a pagamento, in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. Al medesimo pagamento di cui al comma 1 possono essere soggetti gli organizzatori di eventi culturali o di altra natura con la presenza di pubblico pagante, per i quali il prefetto del luogo ove si svolge la manifestazione ritenga vi sia la necessità di assicurare un servizio di vigilanza straordinario.

Art. 2.

(Determinazione delle tariffe)

1. La determinazione delle tariffe relative ai servizi di ordine e sicurezza pubblica a pagamento è demandata ad un decreto ministeriale adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 indica le modalità di attuazione e di pagamento delle tariffe di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Soggetti tenuti al pagamento delle tariffe)

1. Sono obbligati al pagamento delle tariffe le società, le associazioni o altri enti che hanno organizzato le manifestazioni sportive, culturali o di altra natura, e che percepiscono il ricavato della vendita dei biglietti per l'accesso del pubblico alla manifestazione stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui alla presente legge quando si presume che il pubblico pagante superi le 10.000 unità o quando, per la natura dell'evento, ciò sia disposto con provvedimento dell'autorità prefettizia del luogo ove l'avvenimento stesso si svolge.

